



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

# LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'IMPRESA: IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA

## I principi generali e la disciplina del D.Lgs.n.231/01 nella teoria e nella pratica professionale

**Ascensionato Carnà**  
*carna@studiocarna.it - 393 4567899*

19 luglio 2017  
Sala Convegni ODCEC Corso Europa 11, Milano



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

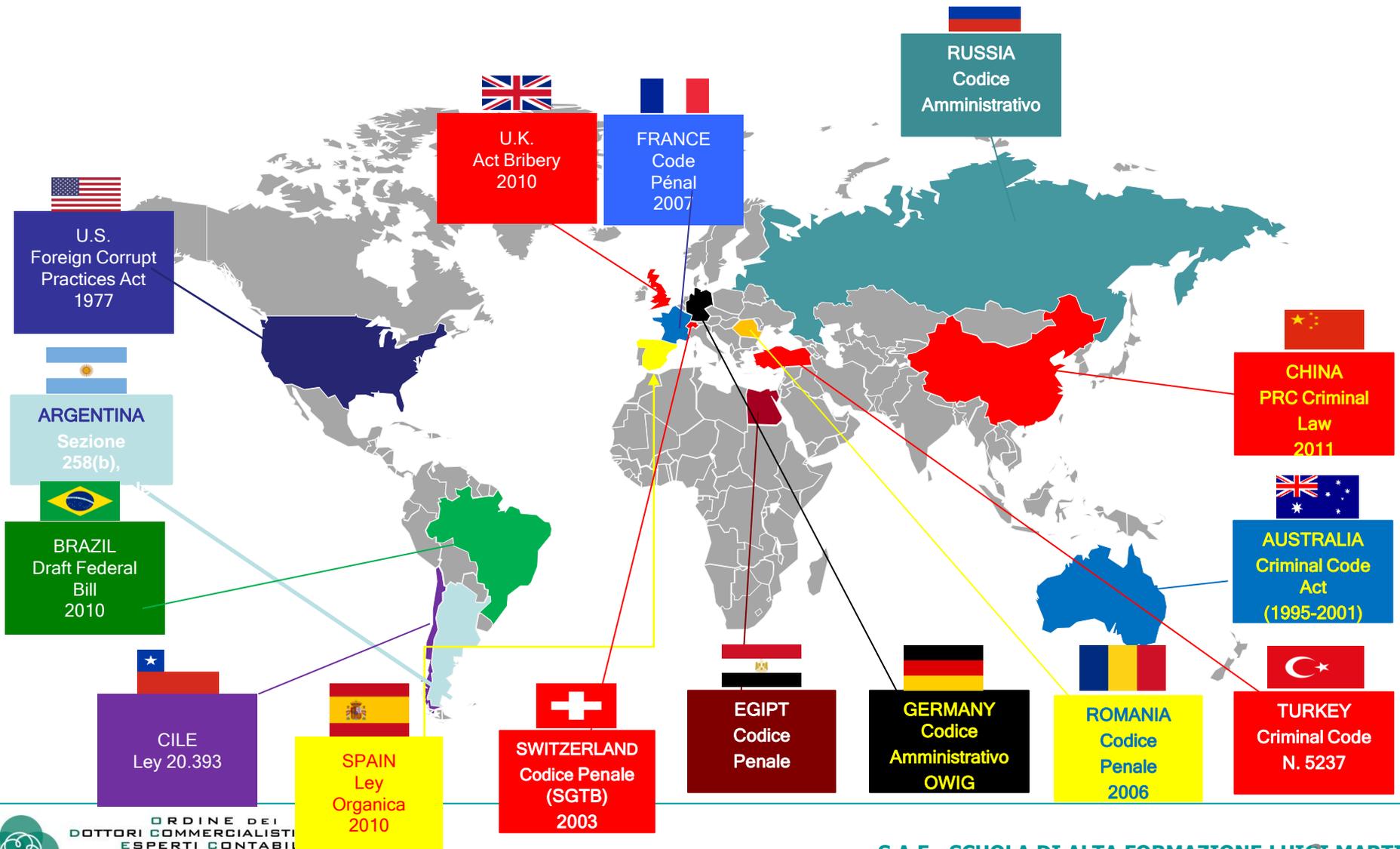
M I L A N O

S.A.F.

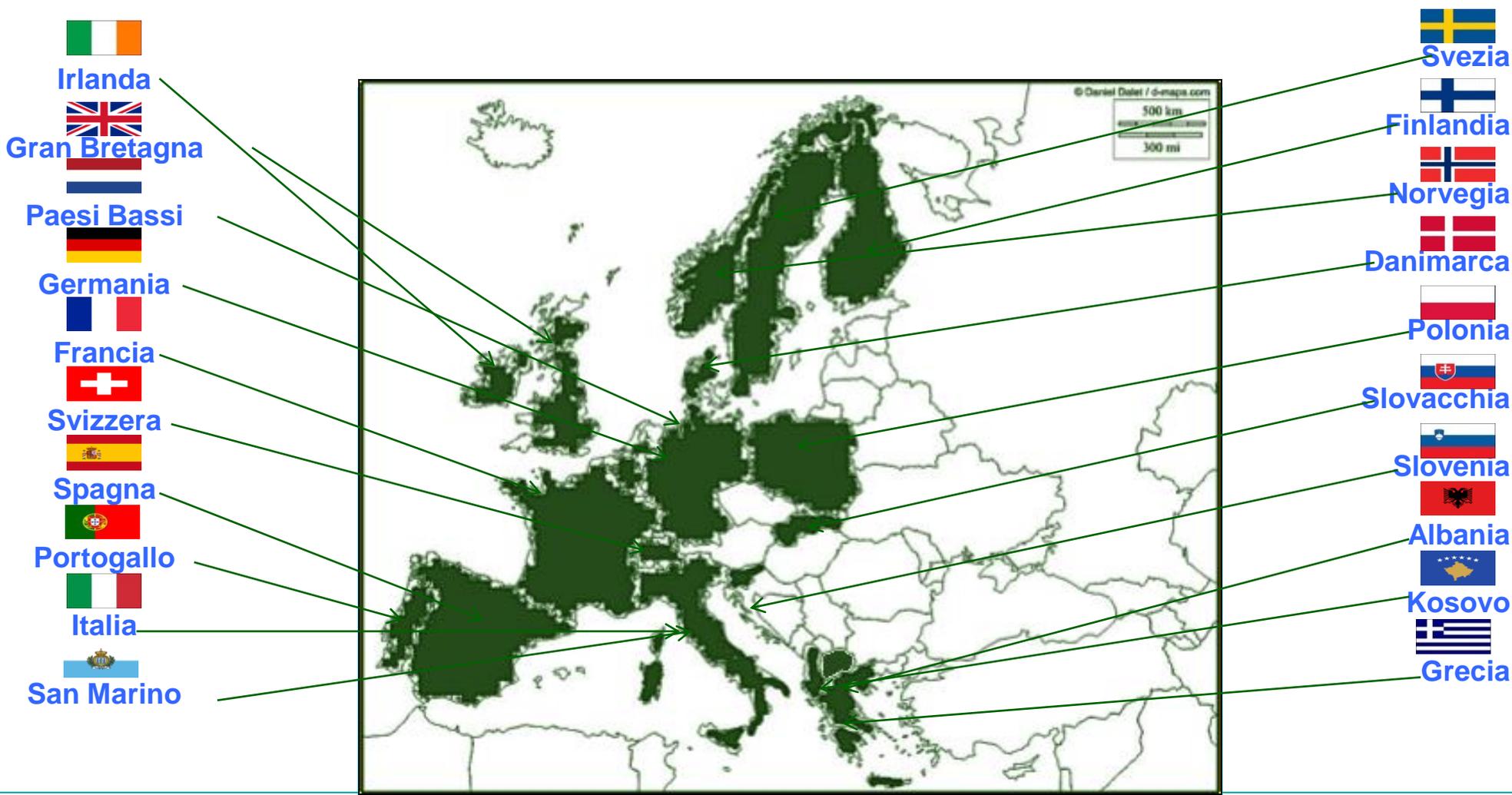
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

# Le origini della normativa sulla responsabilità degli enti e sua applicazione in ambito internazionale

# La responsabilità amministrativa degli enti nel Mondo



# La responsabilità amministrativa degli enti in Europa



# Stati Uniti - *Foreign Corrupt Practices Act*

Le radici della responsabilità «penale» delle persone giuridiche si rintracciano negli Stati Uniti ove nel 1977 il Congresso varò il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), volto a contrastare il fenomeno della corruzione di pubblici ufficiali stranieri, a beneficio delle società.

*«Corporate bribery is bad business. In our free market system it is basic that the sale of products should take place on the basis of price, quality, and service. Corporate bribery is fundamentally destructive of this basic tenet. Corporate bribery of foreign officials takes place primarily to assist corporations in gaining business. Thus foreign corporate bribery affects the very stability of overseas business. Foreign corporate bribes also affect our domestic competitive climate when domestic firms engage in such practices as a substitute for healthy competition for foreign business».*

United States Senate, 1977

# Stati Uniti - *Foreign Corrupt Practices Act*

La normativa fece seguito ad imponenti processi investigativi da parte della «*U.S. Securities and Exchange Commission*» da cui risultò che oltre 400 società avevano effettuato pagamenti illeciti a pubblici ufficiali stranieri.

Si impose pertanto alle società di adottare un adeguato sistema di controllo interno.

Nel 1988 vennero quindi emanate le *Federal Sentencing Guidelines* ove si specificava l'importanza di un «*compliance program*» volto ad identificare i comportamenti etici e legali attesi per le attività sociali, nonché la definizione di controlli finalizzati ad evidenziare al vertice societario potenziali comportamenti illeciti.

# Stati Uniti - *Foreign Corrupt Practices Act*

Nel 2010, Il *Chamber Institute for Legal Reform* ha proposto diversi emendamenti al FCPA, chiedendo che, analogamente a quanto previsto dall'*UK Bribery Act* e dal Decreto 231, anche l'adozione di un efficace *compliance program* non fosse considerata mera attenuante ma idonea scriminante per l'ente.

Nel novembre 2012, DOJ e SEC hanno pubblicato «*A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act*» che recepisce alcune delle indicazioni elaborate dal *Chamber Institute for Legal Reform*, ma non quella relativa all'efficacia esimente del modello organizzativo.

# La Convenzione OCSE

Il FCPA avrebbe tuttavia potuto creare vantaggi competitivi per le aziende non sottoposte a tali previsioni: il Congresso americano promosse pertanto tali istanze presso l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), al fine di ottenere una maggiore uniformità di presidi anticorruzione e di sistemi sanzionatori per le ipotesi di «*improper payments*».

Nel 1997 gli USA e 33 Paesi OCSE sottoscrissero la Convenzione per la «*Lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri in transazioni internazionali*».

La Convenzione:

- Impone agli Stati aderenti di considerare reato la corruzione di funzionari stranieri per ottenere indebiti vantaggi nel commercio internazionale (esportazioni, appalti, investimenti, autorizzazioni, ecc.);
- Obbliga gli Stati aderenti di perseguire non solo la persona fisica responsabile della corruzione, ma anche direttamente le persone giuridiche coinvolte.

# La Convenzione OCSE

La Convenzione è stata negli anni recepita da vari Paesi europei che hanno così introdotto nei rispettivi ordinamenti forme di responsabilità penali (o «quasi penali») per le società che traessero benefici da comportamenti illeciti posti in essere da soggetti a vario titolo «legati» ad esse.

Le diverse normative non appaiono del tutto sovrapponibili ma contengono numerosi elementi in comune, quali la commissione (o il tentativo) di reati, il beneficio per la società, il rapporto tra l'autore del fatto illecito e quest'ultima, l'assenza di un adeguato sistema di controllo volto a prevenire tali condotte.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

# Il D.Lgs. 231/2001

# Il D.Lgs.231/2001: i profili normativi

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - recante “**Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**” - ha introdotto una forma di responsabilità “quasi penale” degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso o tentato il reato, nell’interesse o a vantaggio della Società.

La responsabilità dell’Ente definita quale «amministrativa», si ispira a schemi penalistici; gli elementi a sostegno della natura penale della responsabilità, sono i seguenti:

- la **responsabilità dell’ente dipende dalla commissione di un reato** rientrante in quelli specificamente previsti dal legislatore;
- il **procedimento di accertamento** della responsabilità e l’applicazione delle sanzioni è **interamente devoluto alla cognizione del giudice penale**;
- è prevista l’**applicazione di un impianto sanzionatorio severo**.

# Il D.Lgs.231/2001: i presupposti

I **presupposti della responsabilità dell'ente** sono:

- **commissione** di talune tipologie di **reato**, tassativamente indicate dal legislatore, **da parte di soggetti funzionalmente legati all'ente (soggetti apicali e/o sottoposti)**;
- **realizzazione** del reato nell'**interesse o a vantaggio dell'ente**;
- **mancata predisposizione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** idoneo alla prevenzione dei reati o sua inefficace attuazione.

Ove i soggetti abbiano agito "***nell'interesse esclusivo proprio o di terzi***", la **responsabilità amministrativa dell'ente non sussiste** (art.5, comma 2, D.Lgs. 231/2001).

# Il D.Lgs.231/2001: ambito applicativo (enti punibili)

La normativa si applica «*a tutti gli enti forniti di personalità giuridica nonché società ed associazioni anche privi di personalità giuridica*», segnatamente:

- **Società di capitali;**
- **Società di persone;**
- **Società cooperative ed associazioni con o senza personalità giuridica;**
- **Enti pubblici economici ed enti privati concessionari di un pubblico servizio;**
- **Fondazioni, comitati ed associazioni anche senza fini di lucro.**

Sono esclusi Stato, enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni ecc.), enti pubblici non economici, enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

# Il D.Lgs.231/2001: i soggetti

L'autore del reato deve essere un soggetto qualificato, funzionalmente legato all'ente:

- **Apicali:** soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente;
- **Sottoposti:** soggetti alla vigilanza e direzione dell'ente.

# Il D.Lgs.231/2001: i reati presupposto

I **reati rilevanti** ai sensi del D.Lgs.231/2001 sono indicati nella sezione III del Capo I del Decreto e sono i seguenti:

- **Reati commessi nei rapporti con la PA o contro il suo patrimonio**
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**
- **Delitti di criminalità organizzata**
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**
- **Delitti contro l'industria ed il commercio**
- **Reati societari e corruzione tra privati**
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**
- **Abusi di mercato**
- **Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**
- **Delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
- **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**
- **Reati ambientali**
- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**
- **Reati transnazionali**
- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

# Il D.Lgs.231/2001: le sanzioni

- **Sanzioni pecuniarie:** obbligatorie in caso di condanna, sono determinate in base ad un sistema “a quote” e possono raggiungere importi rilevanti.
- **Sanzioni interdittive:** eventuali, sono applicabili anche in via cautelare, ovvero:
  - l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
  - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

# Il D.Lgs.231/2001: le sanzioni

- **Confisca:** del prezzo o del profitto generati dal reato.
- **Pubblicazione della sentenza:** è effettuata mediante affissione nel Comune dove si trova la sede principale della Società ed è pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia.

# Il D.Lgs.231/2001: l'esimente

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 contempla una forma di **esonero da responsabilità dell'ente** qualora:

- L'organo dirigente abbia **adottato, ed efficacemente attuato**, un Modello di organizzazione, gestione e controllo, **idoneo** a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello sia affidato ad un **Organismo di Vigilanza** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Tale vigilanza deve essere effettiva;
- Il reato sia stato commesso eludendo il Modello.

# Il D.Lgs.231/2001: l'esimente

La possibilità esimente riconosciuta dal legislatore, tuttavia, non è stata corroborata da chiari contenuti normativi circa l'implementazione e l'efficace attuazione dei Modelli in questione.



In effetti, l'“esonero” dalle responsabilità dell'ente passa attraverso il **giudizio d'idoneità** che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione di un eventuale procedimento.

# Il D.Lgs.231/2001: l'esimente

È opportuno ricordare che la legge prevede l'adozione del Modello in termini di facoltatività e non di obbligatorietà.

La mancata adozione non è soggetta ad alcuna sanzione diretta ma **espone l'ente alla responsabilità amministrativa e può rappresentare il presupposto di azioni risarcitorie** a carico degli organi di governo aziendale.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

# Il D.Lgs.231/2001 e le relazioni commerciali

# Il D.Lgs.231/2001 e le relazioni commerciali

Nella pratica professionale, sempre più spesso, le terze parti con le quali l'azienda si interfaccia chiedono:

- L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/01;

ovvero

- Il rispetto dei principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Modello e del Codice di Condotta adottati dalle stesse.

# Il D.Lgs.231/2001 e le relazioni commerciali

CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETÀ COOPERATIVA

si svolgerà in modo rituale ed il Collegio deciderà secondo diritto.

## Art. 9

### Modello 231 e Privacy

1. Le Parti si impegnano ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 231/2001 (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato e dalla punibilità dello stesso).

L'inosservanza di tale impegno da parte dell'outsourcer o della SIM è considerato un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del codice civile e legittimerà la parte adempiente a risolvere lo stesso con effetto immediato.

2. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della predetta normativa, ivi comprese le modalità di esercizio dei diritti di dell'interessato previste dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003. Per l'esecuzione dell'incarico l'outsourcer tratterà i dati personali necessari quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 196/2003. La SIM dovrà provvedere alla nomina in tal senso.

## 4. Due Diligence Requirements

### BASIC DUE DILIGENCE

All Employees proposing to engage a Third Party Representative must have an understanding of that third party's identity and the business rationale for engaging them.  
**Employees must ensure that they are at least able to answer the following questions:**

1. Who is the proposed Third Party Representative?
2. What service will they perform?
3. Why does need to engage this third party?
4. How much will it cost to engage this third party and how do they want to be paid?

Employees are also expected to search publicly available news sources and internet databases for information about proposed Third Party Representatives. In the event that any of the answers to the questions above produce warning flags, the Due Diligence Questionnaire attached to this Procedure (Appendix A) must be completed.



Bologna, 29/12/2016

Spett.le  
Fornitore

Comunicazione PEC

Oggetto: Rating di Legalità D.L. 1/2012 convertito Legge 62/2012

Egregi Signori,

Via Michelino, 59

40127 Bologna

Tel. +39 051 508 111

Fax +39 051 508 414

Iscr. Albo Cooperative

Sec. Coop. a Mutualità

Prevalente al n. A109846

Codice Fiscale e

n. Registro Imprese

00865960157

Iscr. Registro Imprese

di Bologna al

n. 195010 del R.E.A.

Part. IVA 03320960374

Iscr. Registro Nazionale

Produttori AEE al

n. IT08020000000425

La Società adotta

il Codice Etico

D.Lgs. 231/01 ([www.conad.it](http://www.conad.it))

con la presente siamo ad informarVi che, nell'ottica di promuovere la diffusione di pratiche industriali e commerciali corrette e responsabili, Conad ha ritenuto di dotarsi di una procedura di accreditamento dei fornitori mediante il ricorso ad uno strumento introdotto dal legislatore nel 2012.

Come noto, i codici etici sono parte della strategia competitiva dell'impresa anche in termini impegno sociale; in questa ottica, già da anni Conad si è dotata di un Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di un Codice Etico.

Proseguendo questo percorso, Conad ha ritenuto di dotarsi di una procedura che prevede la richiesta da parte di ogni fornitore del c.d. Rating di Legalità di cui all'art. 5ter del D.L. n.1 del 24/11/2012 modificato dal D.L. 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

Il Rating di Legalità è attribuito dalla AGCM previa autocertificazione che il singolo soggetto deve preventivamente inoltrare mediante compilazione di un apposito formulario.

L'AGCM opera sulla base delle dichiarazioni delle aziende verificate tramite controlli incrociati disponibili presso la pubblica amministrazione.

Il Rating di Legalità va da un minimo di una stelletta ad una massimo di tre stellette ed è pubblicato sul sito della AGCM.

Il Rating di Legalità può essere richiesto da qualsiasi impresa che rispetti i seguenti requisiti:

- 1) sede operativa nel territorio nazionale;
- 2) fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di Rating (singola impresa o a livello di gruppo);
- 3) essere iscritta nel Registro delle Imprese da almeno due anni.

L'efficacia del Rating di Legalità è di due anni con possibilità di rinnovo a richiesta.

GRAZIE!

Q&A

***Ascensionato Carnà***

*Via de Togni 7 – 20123 Milano*

*email: [carna@studiocarna.it](mailto:carna@studiocarna.it) - cell. 393 4567899*